



REGOLAMENTO DI TUTORATO

Emanato con D.R. rep. n. 2754/2013 del 23 ottobre 2013

Modificato con D.R. rep. n. 1066/2024 del 15 marzo 2024

testo in vigore dal 2 aprile 2024

Art. 1 – Finalità delle attività di tutorato

1. Il tutorato ha lo scopo di:

- a) orientare e supportare gli studenti lungo tutto il corso degli studi;
- b) renderli attivamente partecipi del processo formativo;
- c) rimuovere gli ostacoli che rendono difficile una proficua frequenza ai corsi.

2. Le attività di tutorato perseguono tali scopi sia tramite iniziative rivolte a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle esigenze e alle attitudini individuali.

Art. 2 – Obiettivi specifici

Il tutorato persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la corretta conoscenza delle strutture, dei servizi universitari e dei percorsi di studio, fornire supporto nella compilazione dei piani di studio e assistere alla scelta della tesi finale anche in relazione agli interessi specifici e culturali dello studente.
- b) consigliare lo studente nei momenti di difficoltà o disagio al fine di permettere un proficuo proseguimento degli studi, eventualmente indirizzandolo anche ai servizi di ateneo preposti; fornire supporto ad attività didattiche allo scopo di contrastare la dispersione e ridurre il numero di studenti fuori corso, tenendo conto delle attitudini ed esigenze personali dello studente;
- c) migliorare la qualità delle condizioni di apprendimento, favorendo un rapporto produttivo tra docenti e studenti, fornendo indicazioni sul metodo di studio e promuovendo modalità organizzative idonee a favorire la partecipazione all'attività didattica anche da parte di studenti lavoratori.

Art. 3 – Soggetti

L'attività di tutorato è svolta dai seguenti soggetti:

- a) L'Ufficio Servizi agli Studenti;
- b) la Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo;
- c) i tutor docenti;
- d) tutor collaboratori.

Art. 4 – L'Ufficio Servizi agli Studenti

1. Il Rettore o Suo Delegato alle attività di Orientamento e Tutorato sovrintende all'attività di tutorato che si articola nelle seguenti funzioni:

- a) organizzazione della selezione e formazione dei tutor;
- b) coordinamento dei progetti e dei servizi di tutorato centralizzati e supporto alle attività di tutorato che si sviluppano nei corsi di studio;
- c) promozione e valutazione della sperimentazione e della diffusione di interventi innovativi e di nuove modalità organizzative in materia di tutorato;
- d) gestione delle iniziative volte a favorire le finalità e gli obiettivi definiti negli art. 1 e 2.

Art. 5 – La Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo

1. La Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo è nominata dal Rettore con proprio decreto.

2. È composta:

- dal Delegato del Rettore alle attività di Orientamento e Tutorato;
- da eventuali Advisor nominati dal Rettore in riferimento alla Delega per l'Orientamento e il Tutorato;
- da eventuali referenti di specifici progetti;
- dai Docenti Referenti di orientamento e tutorato nelle Scuole di Ateneo;
- dai referenti dell'Ufficio Servizi agli Studenti
- dal personale tecnico amministrativo indicato dalle Scuole di Ateneo e coinvolto nelle suddette attività.

3. La Commissione svolge funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione delle attività di orientamento e tutorato.

Art. 6 – Docenti Referenti di orientamento e tutorato

1. Il Consiglio di ciascuna Scuola di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, nomina uno o più referenti per le attività di orientamento e tutorato, rappresentativi delle diverse aree scientifiche e formative.

2. I referenti svolgono i seguenti compiti:

- a) organizzano e gestiscono le attività di orientamento e tutorato all'interno della Scuola, indirizzando e coordinando l'attività dei singoli tutor e collaboratori;
- b) elaborano, tenuto conto di quanto riferito dai tutor, una relazione annuale conclusiva al termine del periodo contemplato nel piano di tutorato, la trasmettono ai Dipartimenti interessati e provvedono a inviarne copia all'Ufficio Servizi agli Studenti;
- c) organizzano, in accordo con i Dipartimenti interessati, eventuali servizi a supporto di specifiche esigenze didattiche (servizi per studenti lavoratori, corsi di recupero, uso dei sussidi didattici, informatici, delle biblioteche, dei laboratori, ecc.);
- d) curano i rapporti della Scuola con l'Ufficio Servizi agli Studenti.

Art. 7 – I tutor docenti

1. I tutor docenti sono quei professori e ricercatori che, nell'ambito della ripartizione dei carichi didattici, assumono lo svolgimento delle attività di tutorato, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma secondo e terzo della L. 240/2010.

Art. 8 – Tutor collaboratori

1. Possono essere ammessi in qualità di tutor:

- a) studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca, (ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) della L.170/2003. I candidati devono essere studenti regolarmente iscritti all'Ateneo al momento della stipula del contratto e saranno valutati in base ai seguenti criteri dettagliati nel bando:
 - voto di laurea o coefficiente di merito;
 - colloquio.
- b) ove previsto dal bando, neo-laureati e cultori di materie attivate nell'ambito dei corsi di studio.

2. I compensi orari per le varie tipologie di contratto sono stabiliti, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, dagli organi accademici in sede di approvazione del bando di selezione annuale.

3. La ripartizione dei finanziamenti finalizzati all'attivazione di contratti di tutorato per i corsi di studio, qualora provenienti dai fondi d'Ateneo o da fondi ministeriali (L. 170/2003), avviene in proporzione al numero di studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio coordinati dalle Scuole di Ateneo, una volta assicurato il numero di tutor necessari ai progetti a gestione centralizzata.

I finanziamenti non utilizzati per intero possono essere impegnati per attivare contratti di tutorato su

specifiche richieste avanzate dai Referenti di tutorato.

4. L'attività di tutorato sarà preceduta dalla partecipazione obbligatoria a un corso di formazione.

5. L'incarico di attribuzione dell'assegno per attività di tutorato viene conferito con contratto redatto dall'Ufficio Servizi agli Studenti, in esso sono specificate le attività del tutor, le ore da svolgere e la retribuzione.

6. Coloro che non si presentano nel giorno concordato per la firma del contratto saranno considerati rinunciatari.

7. La domanda di partecipazione al concorso è ammessa una sola volta per tipo di bando e per grado di titolo di studio posseduto. L'incarico può essere rinnovato per un solo anno ai tutor di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico quinquennale, per due anni consecutivi ai tutor dei corsi di laurea a ciclo unico sessennali.

8. La Scuola, sentiti i Docenti Referenti, può proporre ai Dipartimenti interessati l'impiego di personale dell'area tecnica e amministrativa nelle attività di tutorato.

Art. 9 – Monitoraggio e valutazione

L'Ufficio Servizi agli Studenti predispone annualmente i report di dati da rilevare a cura dei tutor, acquisisce le relazioni finali e promuove ogni iniziativa utile al fine di definire nel modo migliore le linee generali d'intervento in materia di tutorato.